

**PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 27/09/2023**

**OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 311 del 21/09/2023 – Proposta al Consiglio Comunale: Variazione, al bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2022, ai sensi degli artt. 42 e 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di € 32.940,49 per il rimborso delle differenze stipendiali a favore del dipendente OMISSIS, matr. 2546, avente diritto alla restitutio in integrum.**

L'anno duemilaventitre, il giorno 27 del mese di settembre, si è riunito con modalità "a distanza", il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

<b>dott. Costantino SESSA</b>	<b>Presidente</b>
<b>dott. Raffaele PIA</b>	<b>Componente</b>
<b>dott.ssa Teresa DEL PRETE</b>	<b>Componente</b>

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

**PREMESSO**

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli artt. 243 bis e ss. del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 15/05/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)2023/2025;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 25/05/2023 è stato approvato il Rendiconto 2022;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 19/06/2023 è stato approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)2023/2025;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

### **CONSIDERATO**

- che con il provvedimento in esame si intende proporre al Consiglio Comunale la variazione al bilancio di previsione 2023-2025, di competenza e di cassa per l'annualità 2023, per l'utilizzo di quote di avanzo vincolato per € 32.940,49, provenienti da esercizi precedenti da utilizzare ai fini del rimborso delle differenze stipendiali a favore di un dipendente dell'Ente, avente diritto alle diritto alla restitutio in integrum delle somme trattenute a seguito di periodo di sospensione quale misura cautelare per procedimento penale in corso, conclusosi con provvedimento favorevole allo stesso.

### **TENUTO CONTO**

- che l'art. 61, comma 8, del C.C.N.L. del 21/05/2018 recita: “nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 62, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate”;

-che le condizioni contrattuali di cui all'art. 61, comma 8, come sopra richiamato, trovano applicazione in favore del dipendente, matr. 2546;

- che il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane ha comunicato al Servizio Disciplina l'importo spettante al dipendente, a titolo di differenza stipendiale, tra quanto percepito a titolo di assegno alimentare e quanto spettante nel caso in cui non avesse patito il periodo di sospensione cautelare, è stato quantificato nella misura di seguito indicata: € 24.383,87, oltre oneri riflessi ed IRAP ammontanti, rispettivamente, ad € 6.483,99 e € 2.072,63, per un importo complessivo di € 32.940,49;

- che le somme di cui al punto precedente, per la loro natura di passività potenziali, devono confluire nell'avanzo vincolato, alimentando lo specifico “fondo per l'accantonamento delle differenze stipendiali dei dipendenti sospesi”;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

- che in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni passive sono registrate solo quando sono perfezionate e l'impegno che ne consegue va imputato all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

### **ESAMINATO**

- la variazione al bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023, così come di seguito riportato:

#### ➤ **PARTE ENTRATA**

Applicare quota dell'avanzo vincolato per l'importo di euro 32.940,49 relativo alle somme accantonate annualità 2021-2022, per differenze stipendiali accantonate per dipendenti sottoposti a sospensione cautelare (da capitolo 7920/1).

#### ➤ **PARTE SPESA**

Applicare quota di avanzo vincolato 2021-2022, per euro 32.940,49:

- incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.10- 1.09.01 01.001 di euro 24.383,87 per le differenze stipendiali annualità 2021-2022 (cap. 7920);
- incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.01.02 01.001 di euro 6.483.99 per oneri contributivi 2021-2022 (Cap. 7920);
- incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.02.01 01.001 di euro 2.072,63 per IRAP annualità 2021-2022 (Cap. 7920).

### **DATO ATTO**

- che, l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente, tra l'altro, recita: Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

- che ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'Organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di

*variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;*

**VISTO**

- gli artt. 42, e 175 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Disciplina, ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”;
- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- le Osservazioni del Segretario Generale.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, TENUTO CONTO**

**ESAMINATO, DATO ATTO E VISTO**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**ESPRIME**

*per quanto di competenza, parere “favorevole” sulla Deliberazione di G.C. n. 311 del 21/09/2023, ai sensi dell'art. 239 del TUEL.*

**Napoli, 27/09/2023**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**dott. Costantino SESSA**

**dott. Raffaele PIA**

**dott.ssa Teresa DEL PRETE**

*sottoscritto digitalmente\**

*\*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*